



COMUNE DI ACICASTELLO
Provincia di Catania

Prot. n.

del

Ai Sigg.ri Consiglieri Comunali

Assessorato Regionale – PALERMO

Alla Prefettura di Catania

Al Comando Stazione Carabinieri -ACI CASTELLO

Al Signor Sindaco

Agli Assessori

Al Segretario Generale

Al Comando Polizia Municipale

Al Collegio Revisori dei Conti

Ai Capi Area

*All'Ufficio Informatica per la
pubblicazione sul sito del Comune*

*Ai Messi Comunali per
l'Albo pretorio*

SEDE

Oggetto: *Convocazione in sessione straordinaria urgente del Consiglio Comunale.*

In relazione al combinato disposto L.R. 48/91, dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, L.R. 7/92 e successive modifiche, si partecipa alla S.V. che il Consiglio Comunale:

- per domanda motivata da n. 4 Consiglieri;*
- in esecuzione della deliberazione della Giunta Municipale n. _____ in data _____;*
- per determinazione del sottoscritto;*

*è convocato, in sessione straordinaria per le ore 10.30 del giorno 31 del mese di Agosto 2017
per la trattazione del seguente*

Ordine del Giorno

- 1) Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n° 86 del 28/08/2017. “ Approvazione

regolamento comunale per la definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art.11

comma 1 bis del D.L.n.50/2017 conv.in L.n.96 del 21/6/2017”

La S.V. medesima è pertanto pregata d' intervenire alla detta riunione che sarà tenuta presso i locali della Sala delle adunanze.


Nel raccomandare di essere presente con la massima cortese puntualità, si riporta qui di seguito, integralmente, l'art. 56 commi 1, 2, 3 e 4 del vigente regolamento consiliare, redatto in ottemperanza all'art. 1 della L.R. 30/2000:

- 1) Nel giorno e nell'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente del Consiglio Comunale dichiara aperta la seduta che può iniziare con la trattazione dell'attività ispettiva e di ogni altra attività che non comporti espressioni di voto, indipendentemente dalla presenza in aula del quorum prescritto.
- 2) Il Consiglio Comunale, in prima convocazione non può deliberare se non interviene almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune.
- 3) Nella o durante la seduta di inizio la mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso. Qualora nella seduta di ripresa non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la stessa è rinviata, in seconda convocazione al giorno successivo a quello in cui è venuto meno il numero legale e alla stessa ora prevista nell'avviso di convocazione se non agli assenti.
- 4) Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo della presenza di un terzo, si computano per unità.


infine, si ritiene utile che, a norma dell'art. 173 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, decadono dalla carica i consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono:

- a) a sei sedute consecutive del Consiglio, se appartengono a consigli consortili oppure a consigli di comuni cui sono assegnati non meno di quaranta membri.
- b) a tre sedute consecutive, se appartengono a consigli di comuni cui è assegnato un numero di membri inferiori a quaranta.

Il Vice Presidente del Consiglio Comunale



Salvatore Tosto



COMUNE DI ACÌ CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n° 86 del 28/08/2017

Settore: AREA 3 - Servizi Finanziari e Contabili - Programmazione Finanziaria e Controllo
Gestione - Gestione Entrate Tributarie - Gestione Entrate Patrimoniali ed Extra Tributarie -
Gestione Inventario e Beni Patrimoniali (Rilevazioni Contabili)
Ufficio proponente: AREA 3 - Servizi Finanziari e Contabili - Programmazione Finanziaria e
Controllo Gestione - Gestione Entrate Tributarie - Gestione Entrate Patrimoniali ed Extra
Tributarie - Gestione Inventario e Beni Patrimoniali (Rilevazioni Contabili)

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE AI SENSI DELL'ART. 11 COMMA 1 BIS DEL D.L. N. 50/2017 CONV. IN L. N. 96 DEL 21/6/2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 11 comma 1 bis del D.L. n. 50 del 2017, convertito in legge n. 96 del 21/6/2017, prevede la possibilità per i Comuni di disporre entro il 31/8/2017 la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;
- le controversie definibili sono quelle non definite con sentenza passata in giudicato, pendenti in qualsiasi grado di giudizio, ivi compresa la Corte di Cassazione;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni, anche in caso di riscossione coattiva;
- aderendo alla definizione agevolata, il contribuente è tenuto a pagare l'imposta, gli interessi, le spese di notifica inclusi nell'atto impugnato, oltre agli interessi del 4%, da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto;

Visto:

- l'art. 149 del D.Lgs. n. 18/8/2000 n. 267, il quale riconosce a favore dei comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli artt. 118 e 119 della Costituzione;
- gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 recanti disposizioni in materia di autonomia regolamentare a favore dei Comuni per le entrate di propria competenza;
- l'art. 42 comma 2 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- l'art. 11 del precitato D.L. n. 50/2017, in particolare il comma 1 bis che prevede la possibilità di estendere la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;

Considerato che :

- l'art.6 del D.L. 193/2016 ha introdotto la definizione agevolata delle cartelle di pagamento emesse dal Equitalia;

Considerato che :

- inoltre, è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori;

- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il comune, in quanto consente di ridurre il contenzioso in essere, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni e degli interessi maturati dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto di accertamento;

Dato atto che:

- il Comune di Aci castello si è determinato ad estendere la definizione agevolata alle cause tributarie pendenti riguardanti i propri tributi per i positivi effetti di deflazione del contenzioso tributario derivanti dalla definizione oggetto del presente atto;

Ritenuto:


- pertanto, di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;

Richiamata la potestà regolamentare riconosciuta al Consiglio Comunale in materia di entrate comunali, sulla base delle esposte disposizioni di legge;

SI PROPONE

- di disporre la definizione agevolata delle controversie tributarie riguardanti i tributi propri pendenti avanti la giurisdizione tributaria e di legittimità in cui è parte il Comune di Aci Castello con applicazione e nei limiti delle disposizioni contenute nell'art. 11 del d.l. n. 50/2017 convertito in legge n. 96 del 21/6/2017, mediante approvazione dell'allegato "Regolamento Comunale per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti", formato da n. 8 articoli e che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013;

di dichiarare altresì, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.Lgs. n. 267/2000, immediatamente esecutiva la presente delibera;



COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI**

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	3
Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda	3
Articolo 4 – Importi dovuti.....	3
Articolo 5 – Perfezionamento della definizione.....	4
Articolo 6 – Diniego della definizione.....	4
Articolo 7 – Sospensioni termini processuali.....	4
Articolo 8 – Entrata in vigore	5

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 11, comma 1-bis del decreto legge 24 aprile 2017, disciplina la definizione agevolata delle controversie comunali pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro la data del 24 aprile 2017 al Comune impositore.

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 30 settembre 2017. La domanda, da redigersi su modelli predisposti dal Comune e resi disponibili sui propri siti internet nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R, o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

Articolo 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione può definire la controversia col pagamento dei seguenti importi: a) l'imposta, gli interessi e le spese di notifica indicati nell'atto impugnato; b) gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, pari al 4 per cento annuo, da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto.

2. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

3. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati in pendenza di giudizio, quelli dovuti per effetto della definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione, di cui all'art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, nel caso in cui il contribuente abbia presentato ad Equitalia la domanda entro il 21 aprile 2017.

4. La definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto in base ai commi precedenti.

5. Gli importi da corrispondere, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente
6. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
7. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi e non abbia aderito alla definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo.

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento entro il 30 settembre 2017 degli importi dovuti in base al precedente articolo 4.

Se l'importo dovuto è superiore a duemila euro è previsto il pagamento rateale nella seguente misura:

- a) il 40 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 settembre 2017;
- b) il 40 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 novembre 2017;
- c) il 20 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 giugno 2018.

2. Al versamento degli importi dovuti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997.

3. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al comma 1 con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3 saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

Articolo 6 – Diniego della definizione

1. Il Comune notifica l'eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2018. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

2. Se la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.


Articolo 7 – Sospensioni termini processuali

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

2. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 30 settembre 2017.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.



COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

allegato alla proposta di Deliberazione di
Consiglio Comunale n° 86 del 28/08/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE AI SENSI DELL'ART. 11 COMMA 1 BIS DEL D.L. N. 50/2017 CONV. IN L. N. 96 DEL 21/6/2017

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in oggetto.

Annotazioni:

Aci Castello, 28/08/2017

Il Responsabile della Area III
GALLI CLAUDIO / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

allegato alla proposta di Deliberazione di
Consiglio Comunale n° 86 del 28/08/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE AI SENSI DELL'ART. 11 COMMA 1 BIS DEL D.L. N. 50/2017 CONV. IN L. N. 96 DEL 21/6/2017

Si attesta la regolare copertura finanziaria nel Bilancio Comunale della spesa di cui al provvedimento in oggetto, per l'importo complessivo di , risultante nel sottoscritto prospetto. Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), Legge 213/2012 e Art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità contabile del provvedimento in oggetto.

Entrata

Previdenza	Anno	Capitolo	Oggetto capitolo	Importo	CIG	CUP

Spesa

Previdenza	Anno	Capitolo	Oggetto capitolo	Importo	CIG	CUP

Annotazioni:

Aci Castello, 29/08/2017

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
GALLI CLAUDIO / ArubaPEC S.p.A.

COMUNE DI ACI CASTELLO

COLLEGIO DEI REVISORI

PROT. N. 17/U/2017 del 29/08/2017

Comune di Aci Castello
PROT. 0031184 (1)
DEL 29/08/2017



Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco
Al Segretario Comunale
Al responsabile del Servizio Finanziario

Oggetto: Trasmissione verbale n. 22/2017 - Parere dell'organo di revisione alla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 28.08.2017: Approvazione regolamento comunale per la definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 11 comma 1 bis del d.l. n. 50/2017 conv. in l. n. 96 del 21/06/2017.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Imbrogiano Marco

Comune di Aci Castello
Protocollo N.0031184/2017 del 29/08/2017

VERBALE N. 22/2017

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 28/08/2017 avente ad oggetto: "Approvazione regolamento comunale per la definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 11 comma 1 bis del d.l. n. 50/2017 conv. in l. n. 96 del 21/6/2017"

L'anno 2017 il giorno 29 del mese di agosto alle ore 08.00 presso la sede comunale si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Aci Castello.

Sono presenti i sigg.ri Revisori dei Conti:

Dott. Imbrogiano Marco - Presidente.

Dott.ssa Bonarrigo Elisa - Componente.

Assente la Dott.ssa Gallipoli Concetta.

Il Presidente, constatata la presenza della maggioranza del Collegio, dichiara valida la seduta ed atta a deliberare.

- Esaminata la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n. 86 del 28/08/2017 avente ad oggetto: "Approvazione regolamento comunale per la definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 11 comma 1 bis del d.l. n. 50/2017 conv. in l. n. 96 del 21/06/2017"
- Letto il nuovo regolamento allegato alla proposta di approvazione del Consiglio Comunale, composto da numero 8 articoli.
- Rilevato che gli articoli che compongono il nuovo regolamento di contabilità appaiono in linea con il D.L. n. 50/2017 convertito in legge n. 96 del 21/06/2017 e la normativa vigente in materia.
- Tenuto conto dei pareri di regolarità contabile e di regolarità tecnica espressi dal responsabile del servizio competente;


Ciò premesso il Collegio,

Esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.86 del 28/08/2017, avente ad oggetto "Approvazione regolamento comunale per la definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 11 comma 1 bis del d.l. n. 50/2017 conv. in l. n. 96 del 21/06/2017".

Alle ore 08,45 il Presidente scioglie la seduta previa redazione del presente verbale che viene letto approvato e sottoscritto.

Dott. Imbrogiano Marco - Presidente



Dott.ssa Bonarrigo Elisa - Componente

